

“Schema” di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).

L’anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso la sede del Comune di,

TRA

il Comune di PANTELLERIA, con sede legale in....., via/piazza n....., codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di USTICA, con sede legale in....., via/piazza n....., codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di LAMPEDUSA E LINOSA, con sede legale in....., via/piazza n....., codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio

comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- rispetto alle Regioni a statuto speciale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 3 luglio 2013, (su impugnativa del Friuli Venezia Giulia), ha escluso l'applicabilità dell'art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011 che introduce il comma 3-bis all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 alle Regioni a statuto speciale, in forza del combinato disposto dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006. Tuttavia, la Regione Siciliana aveva già adeguato la propria normativa in materia di appalti con la l.r. n. 12 del 12 luglio 2011, stabilendo (art.1) che si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163... e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e s.m.i., ivi compreso pertanto il vigente testo del comma 3-bis all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;

- nell'ordinamento regionale siciliano le Province sono state abolite (leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014), tuttavia, mentre non risulta applicabile la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge "del Rio" di riforma delle province), non essendo ancora completato il

	percorso di riforma dell'architettura istituzionale in Sicilia e non essendo state definite	
	funzioni di città metropolitane e liberi consorzi di comuni, rispetto agli enti locali del	
	resto d'Italia, i comuni siciliani non possono attualmente ricorrere alle province (oggi	
	denominate liberi consorzi);	
	- sempre nell'ordinamento regionale siciliano, inoltre, opera l'Ufficio regionale per	
	l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l'art. 7	
	ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall'art. 9 della L.r. 12 luglio	
	2011, n. 12 nonché dall'art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13	
	(Regolamento di esecuzione ed attuazione), cui è demandato l'espletamento delle	
	gare per appalti di lavori con importo, a base d'asta, superiore a € 1.250.000,00;	
	- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede	
	che:	
	a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto	
	legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso	
	decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi,	
	e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte	
	salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del	
	decreto stesso (comma 1);	
	c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere	
	autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000	
	euro (comma 3);	
	- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile"	
	riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione	
	atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni	
	definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo	
		3

	all'unione dei comuni;	
	- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si	
	debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare	
	vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;	
	- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della	
	norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha	
	ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra	
	maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:	
	a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai	
	fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative	
	comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni	
	e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una	
	unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del	
	citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le	
	disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico	
	integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-	
	bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l.	
	n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto	
	previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e	
	successive modificazioni);	
	b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la	
	soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;	
	- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere	
	intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi	
		4

dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- la recente Sentenza del Consiglio di Stato sez. III 12/12/2014 n. 6139 secondo la quale la scelta di modelli organizzativi quale la centrale unica di committenza implica un disallineamento tra l'amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura, tale per cui, in presenza di tali schemi amministrativi, l'esegesi dell'art. 84, comma 3, d.lgs. cit., secondo il quale la commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, *"dev'essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che*

letterali. L'utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato lessicale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il presidente della commissione dev'essere scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell'amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara. L'uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale il presidente della commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza della Regione Lazio da Cons. Stato, sez. III, 28.3.2014, n. 1498). L'opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come presidente della commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura. Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l'introduzione della misura in commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un altro, una gestione imparziale della gara. Orbene, l'esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell'ipotesi in cui il presidente della commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i funzionari dell'amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate. Il presidente della commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l'effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell'attività), sia quello di

trasparenza (in quanto incardinato nell'amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta dall'impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente portatore dell'interesse pubblico alla corretta gestione della procedura competitiva);

- le autorevoli ed approfondite valutazioni svolte dal Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, se pur inerenti procedure di gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussumibili, in via generale, anche con riferimento all'insediamento dei seggi di gara nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

	a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di	
	PANTELLERIA, esecutiva ai sensi di legge;	
	b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di	
	USTICA, esecutiva ai sensi di legge;	
	b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di	
	LAMPEDUSA E LINOSA, esecutiva ai sensi di legge;	
	SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
	Capo I	
	Finalità ed elementi di riferimento	
	Art. 1	
	(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)	
	1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni	
	aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei	
	termini specificati negli articoli seguenti.	
	2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.	
	163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n.	
	89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n.90/2014	
	conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della	
	convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.	
	3. La convenzione è finalizzata a:	
	a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione	
	di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.	
	163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;	
	b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni	
	e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di	
		8

	acquisizione;	
	c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane,	
	strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione	
	di lavori, servizi e beni;	
	d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di	
	acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra	
	i Comuni associati;	
	e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di	
	acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della	
	qualificazione e delle competenze;	
	4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che	
	intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e	
	beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo	
	integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già	
	associati, mediante conforme deliberazione consiliare.	
	5. Qualora l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza acquisisca	
	i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per	
	poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di	
	consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione	
	all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato	
	all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.	
	6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi	
	e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso	
	ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalla legge	
	regionale n.12/2011 e smi.	
		9

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici, per le fasi non demandate all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l'art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall'art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall'art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n.207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite

dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n.267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 13 della legge regionale n.10/1991 e s.m.i. ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art.31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. E' istituito presso il Comune di Pantelleria un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n.114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

4. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Pantelleria quale Centrale unica di

	<p>committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:</p> <p>a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;</p> <p>b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;</p> <p>c) ai riferimenti fiscali;</p> <p>d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).</p>	
	<p>5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).</p>	
	<p>6. Al fine di ottimizzare i livelli di efficienza e semplificazione, anche in considerazione degli obiettivi limiti logistici connessi all'insularità dei comuni associati, fermo restando che l'Ufficio comune operante quale Centrale unica di committenza ha la propria sede presso il Comune di Pantelleria, le varie fasi di ogni procedura (ad es. consegna ed apertura offerte, lavori della commissione, ecc.) possono essere domiciliate presso sedi operative distaccate ed in particolare presso la sede municipale del singolo Comune associato che ha indetto la procedura.</p>	
	<p>7. L'Ufficio Comune, per l'ottimizzazione dei livelli di efficienza e semplificazione, svolgerà apposite riunioni a semplice richiesta anche di un singolo Comune associato, tali riunioni saranno comunque svolte con cadenza almeno semestrale.</p>	
	<p>Art. 3</p>	
	<p>(Operatività della convenzione e durata)</p>	
		<p>13</p>

	1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di	
	lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di	
	assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale	
	unica di committenza.	
	2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati	
	avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione	
	all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura	
	organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.	
	3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati	
	pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello	
	organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il	
	mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente	
	convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva	
	degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti	
	all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.	
	Capo II	
	Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati	
	Art. 4	
	(Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Centrale unica di	
	committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)	
	1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge in base	
	all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione	
	all'acquisizione di lavori, servizi e beni:	
	a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:	
	a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della	
		14

	coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento	
	da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di	
	validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;	
	a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti	
	dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena	
	rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o	
	degli enti interessati;	
	a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la	
	scelta del contraente;	
	a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di	
	gara;	
	a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di	
	aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;	
	a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte,	
	delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali,	
	nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;	
	a.7.) eventuale predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica	
	standardizzata ed omogenea;	
	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:	
	b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la	
	lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;	
	b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati e,	
	laddove applicabile, in osservanza dell'art.8 della L.R. 12/2011;	

	b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara	
	in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in	
	particolare:	
	b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette	
	e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della	
	procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine	
	di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es.	
	formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);	
	b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino	
	all'espletamento della gara;	
	b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo	
	più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa) in osservanza dell'art.8 della L.R.	
	12/2011, laddove applicabile;	
	b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;	
	b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-	
	professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;	
	b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o	
	della Commissione giudicatrice;	
	b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica	
	dell'anomalia dell'offerta;	
	b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il	
	Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;	
	c) nella fase di esecuzione del contratto:	
	c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;	

	c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni	
	relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi,	
	esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di	
	ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura	
	organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento	
	mediante procedura negoziata, ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.	
	2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede alla	
	gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e	
	con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in	
	ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-	
	fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.	
	3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1,	
	l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie	
	attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi	
	dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.	
	4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al	
	fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Ufficio comune operante	
	come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente	
	conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta	
	preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire	
	agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la	
	motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.	
	5. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza organizza i propri	
	atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i	
	provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale	

unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza.

2. Ogni Comune associato comunica all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune

associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel

	medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento	
	non può essere presa in carico dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di	
	committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;	
	a.5.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo	
	svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;	
	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:	
	b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a	
	contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs.	
	n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente	
	locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione	
	dell'impegno di spesa;	
	b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di	
	committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando	
	richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);	
	b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della	
	determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa	
	derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli	
	obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del	
	Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile	
	unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e	
	riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;	
	b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale	
	affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una	
	delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;	
	c) nella fase di esecuzione del contratto:	

	c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs.	
	n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;	
	c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i	
	lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e	
	forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative	
	decisioni, e correlate comunicazioni di cui all'art.7 del D.Lgs. 163/2006 e di cui	
	all'art.37, comma 1, del D.L. 90/2014;	
	c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti	
	imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o	
	realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;	
	c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale	
	dal contratto;	
	c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse	
	all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.	
	2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, prima di	
	procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara	
	per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre	
	del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa	
	relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.	
	3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune	
	operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le	
	determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.	
	Art. 7	
	(Attività dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e dei	
	singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla	

procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;

b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;

c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;

d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n.

133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati

definiscono, in accordo con l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza territoriali di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, in quanto aventi popolazione inferiore

	a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di	
	valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da	
	intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica	
	amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto	
	previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.	
	2. I singoli Comuni associati alla convenzione, per far fronte a fabbisogni relativi a	
	servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili	
	mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'Ufficio comune	
	individuato come Centrale unica di committenza.	
	3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2,	
	le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del	
	procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal	
	Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli	
	17 e 19 della presente convenzione.	
	4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante	
	presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti	
	e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di	
	committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.	
	Art. 11	
	(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B	
	dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).	
	1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su	
	indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure	
	per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella	
	sezione B dell'apposito albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per	
		25

	servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga	
	a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto	
	dall'art. 5 della legge n. 381/1991.	
	2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni	
	con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo	
	svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di	
	trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-	
	guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria	
	determinazione n. 3/2012.	
	3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su	
	indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:a) le	
	procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di	
	volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto	
	rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e dalla legge regionale n. 22/1994 e s.m.i,	
	nonché dalla legge n. 383/2000 e dalla vigente normativa regionale, assicurando, per	
	quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e	
	adeguata pubblicità;	
	b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in	
	base alla vigente normativa nazionale e regionale, assicurando, per quanto possibile,	
	il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;	
	c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o	
	società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25	
	della legge n. 289/2002 assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di	
	confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.	
		26

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte dall'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza secondo le modalità specificate al precedente art. 10, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, se non individuato tra i dipendenti operanti presso la Centrale unica di committenza, richiede all'Ufficio comune operante quale Centrale unica di committenza di provvedere all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG), e provvede direttamente agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006.

Art. 13

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;

b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione

di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 15

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio.

3. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III

Organizzazione

Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Ufficio Comune individuato come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Pantelleria (comune presso il quale è costituito l'Ufficio Comune).

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:

a) approva eventuali specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della

stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza.

L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

	7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le	
	entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica	
	di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento)	
	del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, in apposita sezione affidata alla	
	gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale	
	da garantire una distinta contabilizzazione.	
	8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di	
	ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno	
	di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure	
	svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e	
	regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l'Ufficio comune.	
	9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie	
	agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio	
	on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.	
	10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun	
	soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti	
	attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre	
	disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati	
	definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:	
	a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa	
	operante come Centrale unica di committenza;	
	b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.	
	11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici,	
	telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni	
		32

associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 17

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti

	per le procedure di acquisizione;	
	a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle	
	procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, nei casi in cui non si applica l'art.8 della L.R. 12/2011;	
	a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione,	
	come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);	
	b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo	
	di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento sono	
	assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in	
	rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.	
	3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come	
	Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti	
	commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le	
	disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio	
	comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle	
	attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza	
	anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.	
	Art. 18	
	(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di	
	Committenza – ruolo e competenze)	
	1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica	
	di committenza attribuisce ad un Responsabile di servizio - funzionario apicale la	
	responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale	
	unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la	
	posizione organizzativa (PO) correlata, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro	
		34

normativo e contrattuale vigente in materia.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale

unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale

ha sede l'Ufficio comune, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di

committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita

le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle

procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel

rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della

struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in

particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi

dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività

di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace

impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di

lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione

all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e

all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle

offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento

	delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito	
	delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;	
	b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e	
	beni:	
	b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare	
	di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;	
	b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati e/o,	
	laddove applicabile, in osservanza dell'art.8 della L.R. 12/2011;	
	b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara	
	in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in	
	particolare:	
	b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette	
	e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della	
	procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine	
	di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es.	
	formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);	
	b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino	
	all'espletamento della gara;	
	b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo	
	più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati, in	
	osservanza dell'art.8 della L.R. 12/2011, laddove applicabile;	
	b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del	
	prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del	

	<p>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando tale ruolo non sia</p>	
	<p>ricoperto da un funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in</p>	
	<p>base al precedente art. 17;</p>	
	<p>b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara, in</p>	
	<p>qualità di presidente del Seggio di gara o di presidente o componente della</p>	
	<p>Commissione di gara, quando nominato con tale ruolo;</p>	
	<p>b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di</p>	
	<p>capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto</p>	
	<p>dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, in qualità di presidente del Seggio di gara o di</p>	
	<p>presidente o componente della Commissione di gara, quando nominato con tale</p>	
	<p>ruolo;</p>	
	<p>b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte, in qualità di presidente del</p>	
	<p>Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;</p>	
	<p>b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica</p>	
	<p>dell'anomalia dell'offerta;</p>	
	<p>b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti</p>	
	<p>(RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro</p>	
	<p>requisiti gestite mediante il sistema AVCPass, sino alla subfase dell'aggiudicazione</p>	
	<p>provvisoria;</p>	
	<p>b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito</p>	
	<p>delle procedure informative del sistema SIMOG, sino alla subfase dell'aggiudicazione</p>	
	<p>provvisoria;</p>	
	<p>b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di</p>	
	<p>Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato</p>	
	<p>con tale ruolo;</p>	

	c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:	
	c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;	
	c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni	
	relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi,	
	esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di	
	ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura	
	organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento	
	mediante procedura negoziata;	
	c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura	
	negoziata.	
	5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della	
	struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le	
	attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Ufficio comune operante	
	come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione, con	
	particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.	
	Art. 19	
	(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni –	
	Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)	
	1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio	
	comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n.	
	163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna	
	acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore	
	dell'esecuzione.	
	2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:	
	a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e	

	forniture di beni previste dal d.lgs. n.163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso	
	e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato	
	come stazione appaltante;	
	b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal	
	d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;	
	c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale	
	unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di	
	definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di	
	preparazione della procedura di acquisizione;	
	d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel	
	successivo comma 5;	
	e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente	
	in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del	
	singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;	
	f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume	
	specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza	
	nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità	
	delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del	
	d.P.R. n. 207/2010;	
	g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione	
	del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e	
	dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di	
	informazioni attraverso il sistema SIMOG.	
	3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio	
	comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n.	

163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n.207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di

informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori,

servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come

Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il

Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile

unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune

associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della

presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante

come Centrale unica di committenza;

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di

lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le

seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice

unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006,

nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di

servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia

con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della

struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate

come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n.

207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n.

163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando

determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

	b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;	
	b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;	
	b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.	
	6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.	
	7. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune presso cui opera l'Ufficio comune.	
	8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.	
		42

Art. 20

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per

	l'eventuale unico lotto;	
	e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del	
	Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei	
	requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;	
	f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito	
	delle procedure informative del sistema SIMOG	
	g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come	
	anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel	
	rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n.163/2006,	
	nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando	
	determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;	
	h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione	
	definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n.	
	163/2006;	
	i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al	
	Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle	
	disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;	
	l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura	
	di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione	
	definitiva;	
	m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di	
	consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7,	
	comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.	
	3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i	
	soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento	
		44

ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di
Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del
presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi
comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste
dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro
del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e
danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di
committenza, individuato in base all'art. 18 della presente convenzione assume la
presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più
basso), oppure nomina presidente del Seggio di gara:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Responsabile
di Servizio del Comune associato, preferibilmente operante presso la stessa Centrale
unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della
presente convenzione, e/o corrispondente al soggetto nominato dal Comune come
Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Responsabile di
Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi
o beni risulti prevalente, preferibilmente operante presso la stessa Centrale unica di
committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente
convenzione, e/o corrispondente al soggetto nominato dal Comune come

	Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.2. La	
	Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura	
	organizzativa operante come Centrale unica di committenza:	
	a) in osservanza dell'art.8 della L.R. 12/2011, laddove applicabile, ovvero	
	individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse	
	umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base	
	dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente	
	convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati	
	nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;	
	b) in osservanza dell'art.8 della L.R. 12/2011, laddove applicabile, ovvero	
	individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati	
	interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o	
	selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;	
	c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e	
	prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e	
	dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;	
	d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate	
	dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n.163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano	
	destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;	
	3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di	
	committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:	
	a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Responsabile	
	di Servizio del Comune associato, preferibilmente operante presso la stessa Centrale	

	unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della	
	presente convenzione, e/o corrispondente al soggetto nominato dal Comune come	
	Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;	
	b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Responsabile di	
	Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi	
	o beni risulti prevalente, preferibilmente operante presso la stessa Centrale unica di	
	committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 17 della presente	
	convenzione, e/o corrispondente al soggetto nominato dal Comune come	
	Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.	
	4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si	
	intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n.	
	267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata,	
	anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per	
	l'accesso.	
	5. Qualora il Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice non sia il	
	Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di	
	committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo	
	stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.	
	Capo IV	
	Forme di consultazione tra gli enti associati	
	Art. 22	
	(Forme di consultazione tra i Comuni associati)	
	1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal	
	Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come	
	Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative	
		47

fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 23

(Definizione delle intese)

1. La definizione delle intese previste dalla presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 22, comma 2.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 24

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non

	rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni	
	aderenti.	
	3. I singoli Comuni associati assegnano in distacco all'Ufficio comune individuato	
	come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al	
	precedente art. 17, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al	
	trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.	
	4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza	
	le spese della struttura organizzativa operante come Centrale, al netto delle spese	
	del personale assegnato in distacco che rimangano a carico di ciascun comune	
	distaccante, sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite nel	
	rispetto dei seguenti criteri:	
	a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di	
	acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale unica di	
	committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base	
	proporzionale;	
	b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale unica	
	di committenza da parte dei singoli Comuni associati, assumendo quale parametro	
	per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le	
	acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di	
	lavori.	
	5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle	
	procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:	
	a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una	
	specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione	
	bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);	
		49

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

9. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.

10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione

delle Giunte Comunali.

11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica

soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune presso il quale ha sede

l'Ufficio comune / designato come ente capofila.

12. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di

committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi

presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni

anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli

enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso

dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente

monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai

Comuni associati.

Art. 25

(Risorse strumentali)

1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica

di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al

funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di

lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede

l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali

che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse,

fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate

a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di

garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune

operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 26

(Riservatezza)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica

di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 27

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni o enti locali.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati

prevista dall'art. 18, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 29

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs.n. 163/2006.

Art. 31

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi

	competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata,	
	aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;	
	c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la	
	gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini	
	regolati dalla presente convenzione;	
	d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge	
	inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la	
	gestione di funzioni in forma associata;	
	e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.	
	2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le	
	modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali	
	messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica	
	di committenza.	
	Art. 32	
	(Risoluzione delle controversie)	
	1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni	
	associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle	
	sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.	
	2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via	
	bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale	
	Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo.	
	Art. 33	
	(Disposizioni transitorie - Regolazione delle problematiche rilevabili in via di	
	prima applicazione della convenzione e in via transitoria)	
	1. Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n.114/2014, i singoli	
		56

Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori fino al 30 giugno 2015 ovvero fino alla diversa data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del medesimo d.l. n. 90/2014, eventualmente fissata modifiche legislative successive alla stipula della presente convenzione.

2. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Pantelleria

Il Sindaco

Per il Comune di Ustica

Il Sindaco

Per il Comune di Lampedusa e Linosa

Il Sindaco

